

BGer 2C 474/2022 vom 18. August 2022

Bundesgericht, 2022-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_474_2022

FR: TF 2C 474/2022 du 18 août 2022

IT: TF 2C 474/2022 del 18 agosto 2022

Regeste

Esame di capacità per l'esercizio della professione di avvocato | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 5

Come indicato, richiamandosi agli art. 29a, 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, l'insorgente si lamenta poi del fatto che il Giudice C._____ sia stato membro del Collegio che ha preso la decisione qui impugnata, relativa all'ultimo tentativo di acquisire il titolo di avvocato, benché avesse già fatto parte della Commissione che l'aveva esaminata in occasione del primo tentativo di acquisire detto titolo.

E. 5.1

Il diritto di essere giudicati da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale - garantito dall' art. 30 cpv. 1 Cost. e, in maniera analoga, dall' art. 6 n. 1 CEDU (DTF 140 I 326 consid. 5.1) - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o il cui comportamento sono atti a suscitare dei dubbi in merito alla sua imparzialità. Tuttavia, chi intende far valere un motivo di ricusa in relazione con la composizione di un'autorità giudiziaria, come nella fattispecie, deve invocare questo motivo appena ne ha avuto conoscenza; se non agisce tempestivamente, questa possibilità gli è infatti preclusa perché un richiamo ad essa dopo la pronuncia di una decisione sfavorevole va di regola considerato contrario al principio della buona fede (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III 605 consid. 3.2.2; sentenza 2C_334/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.2). Una reazione tempestiva dell'amministrato non presuppone la comunicazione della composizione della Corte da parte del tribunale adito prima che lo stesso prenda la propria decisione; basta che l'informazione risulti da una pubblicazione facilmente accessibile, quale una pagina internet o un annuario ufficiale. In ogni caso, la giurisprudenza considera che chi è assistito da un avvocato debba essere a conoscenza della composizione regolare di un tribunale (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenze 2C_133/2021 del 15 aprile 2021 consid. 4.1; 2C_334/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_164/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3). All'obbligo di agire tempestivamente, fanno eccezione solo quelle fattispecie nelle quali vi sono ragioni di prevenzione palesi (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2; sentenza 1C_164/2018 del 10 luglio 2018 consid. 1.5) rispettivamente nelle quali il motivo di ricusa fatto valere è evidente al punto tale da comportare il riconoscimento della nullità della decisione impugnata, come ad esempio quando con il giudizio in questione viene perseguito un interesse personale diretto di chi lo rende (DTF 136 II 383 consid. 4; sentenza 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.3; 8C_824/2015 del 19 maggio 2016 consid. 5.5).

E. 5.2

Nel caso in esame, la ricorrente denuncia l'inclusione del Giudice C._____ nel Collegio che ha pronunciato la sentenza qui impugnata, relativa all'ultimo tentativo di acquisire il titolo di avvocato, nonostante fosse stato membro della Commissione che l'aveva esaminata in occasione del primo tentativo di acquisire detto titolo (al riguardo, cfr. il doc. D, prodotto con il ricorso al Tribunale federale). Ora, formulando il suo rimprovero, la stessa non si richiama a nessuna norma di diritto ticinese che contenga garanzie più estese, bensì all' art. 30 cpv. 1 Cost. e all' art. 6 n. 1 CEDU , di modo che la questione va affrontata in base ai principi presentati nel considerando 5.1.

E. 5.3

Proprio l'applicazione di tali principi porta però a respingere anche questa seconda censura, formulata al p.to 2.2 del ricorso.

E. 5.3.1

Come risulta dall'annuario del Cantone Ticino, pubblicato all'indirizzo www.4.ti.ch/can/annuario/annuario/, che contiene informazioni ufficiali e notorie, di cui il Tribunale federale può tenere conto d'ufficio (DTF 143 IV 388 consid. 1.1; 138 II 557 consid. 6.2; sentenza 2C_714/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 6.2), il Giudice C._____ fa infatti parte della composizione ordinaria del Tribunale amministrativo ticinese, la quale doveva essere nota anche alla ricorrente rispettivamente al suo patrocinatore. In conformità alla giurisprudenza, bisogna quindi concludere che la critica esposta al p.to 2.2 del ricorso è tardiva e che nel merito non va approfondita oltre (sentenze 2C_133/2021 del 15 aprile 2021 consid. 4.3; 8C_824/2015 del 19 maggio 2016 consid. 5; 2C_164/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3).

E. 5.3.2

In effetti, motivi per riconoscere addirittura un caso di nullità non ve ne sono e - anche a volersi basare su quanto indicato nell'impugnativa, ovvero su fatti che non risultano direttamente dalla querelata sentenza - nemmeno si può parlare dell'esistenza di ragioni di prevenzione evidenti (precedente consid. 5.1 in fine). Al riguardo, basti difatti constatare che l'insorgente stessa indica in realtà di non sapere quale voto le fosse stato assegnato in occasione del primo esame, limitandosi poi ad aggiungere che "secondo la sua percezione" questo voto "non raggiungeva pienamente la sufficienza".

E. 5.4

Già perché privo di motivazione e pertanto lesivo dell' art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1), a maggior fortuna non è infine destinato il riferimento all' art. 29a Cost. - contenuto sempre al p.to 2.2 del ricorso - secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Sia come sia, va ribadito che, per quanto riguarda la ricusa, topico è comunque l' art. 30 cpv. 1 Cost. , di cui si è appena detto. Per il resto non si può invece che constatare che, per mezzo della possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo ticinese, che quale unica istanza giudiziaria cantonale è tenuto ad esaminare liberamente sia i fatti che il diritto (sentenza 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.2.2), la garanzia dell'accesso ad un giudice ai sensi dell' art. 29a Cost. è stata rispettata (DTF 141 I 172 consid. 4.4.1; sentenza 2C_684/2015 del 24 febbraio 2017 consid. 6.5.1).

E. 6

Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria va parimenti respinta, perché il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente, secondo soccombenza, è comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.